


Fiscalità edilizia

# **Ecobonus e Sismabonus**

Guida Pratica alle ipotesi di cessione del credito d'imposta



**AGOSTO 2017** 



PREMESSA

La legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha introdotto importanti novità sui cosiddetti "bonus fiscall", prevendendone, oltre alla proroga, anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gli interventi di risparmio energetico, e di riduzione del rischio sismico, estesi ad interi condomini oltre che a singole unità e porzioni immobiliari.

Nello specifico, oltre alla proroga per un ulteriore anno del potenziamento al 50% della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio delle abitazioni, è stato previsto, da quest'anno:

- la proroga della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica, fino a 5 anni in caso di interventi effettuati su edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione degli incentivi con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. "Ecobonus"),
- la proroga quinquennale della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch'essa accompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell'edificio e per interventi su edifici condominiali (cd. "Sismabonus").

Per entrambi i *bonus*, inoltre, in caso di interventi condominiali, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a "soggetti privati", con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Si tratta, nella sostanza, dell'estensione della norma in vigore già dal 2016 (che consente, per i soggetti "incapienti" -pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

Le modalità operative della suddetta cessione sono state recentemente emanate dall'Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti *n.108572 dell'8 giugno 2017* per il "Sismabonus condomini" e *n.108577 dell'8 giugno 2017* per il "Ecobonus condomini".

Il credito d'imposta cedibile da parte del condòmino è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori ed è utilizzabile dal cessionario in compensazione, anche oltre i limiti annuali di 700.000 euro, solo a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo, a seguito della certificazione dell'amministratore relativa alle spese effettivamente sostenute.

È prevista, inoltre, in alternativa alla compensazione, la possibilità di ricedere il credito.

I Provvedimenti precisano, altresì, la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini che sostengono le spese, compresi i cd. "soggetti incapienti", ossia coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto non tenuti al versamento dell'imposta.

Con l'emanazione dei suddetti atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei "bonus" è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione del credito d'imposta che, ad avviso dell'ANCE; dovrebbe consentire l'attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese necessita.

Inoltre, in estrema sintesi, entrambi i provvedimenti prevedono che:

✓ la cessione del credito è possibile nei confronti, oltre che dei fornitori che hanno eseguito i lavori, anche nei confronti di altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti privati (con esclusione di banche ed intermediari finanziari);



- ✓ la cessione del credito è possibile anche da parte dei i soggetti IRES e che i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni;
- √ il credito d'imposta cedibile è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d'imposta e pagata dal condominio ai fornitori;
- √ i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli
  interventi, devono comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31
  dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito
  indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di
  quest'ultimo e la accettazione della cessione;
- ✓ l'amministratore di condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- ✓ a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria :
  - la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti,
  - l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti.

Di seguito una <u>breve guida pratica</u> sul meccanismo di cessione del credito, a seconda del "bonus" a cui accede il contribuente.

Il suddetto breve vademecum è aggiornato con le più recenti novità introdotte dal DL 50/2017 (convertito con modificazioni in legge 96/2017), che estendono le ipotesi di cessione del credito e modificano alcune modalità attuative. In particolare, in tema di:

- "Ecobonus incapienti": viene stabilito che la cessione del credito può essere
  effettuata per le spese relative alla riqualificazione energetica delle parti
  comuni condominiali, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021,
  con un ampliamento dell'arco temporale rispetto al regime ad oggi in vigore.
- "Sismabonus acquisto case antisismiche in zona 1": si tratta dell'estensione del cd. "sismabonus" agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Anche per tale ipotesi è ammessa la cessione del credito.



CESSIONE DEL
CREDITO
"ECOBONUS
CONDOMINI"















### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA





### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



### **«ECO-BONUS CONDOMINI»**:

DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI



#### Modalità di cessione del credito

Provvedimento AdE n.108577 dell'8 giugno 2017





 il credito è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (<u>oltre</u> i limiti di compensazione annuale di <u>€ 700.000</u>, art.34, legge 388/2000)

SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

 Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione all'AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario

SOGGETTO

## ANCE ASSOC AZ ONE NAZ ONALE

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



#### **«ECO-BONUS CONDOMINI»:**

DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

#### UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

(ART.17, D.LGS. 241/1997)

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni e Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche

Il versamento unitario e la compensazione riguardano , tra le varie, i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, riscosse mediante versamento diretto
- b) all'IVA
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
- d) all'IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF (art. 3, co. 143, lett. a, Legge 662/1996)
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS (art. 20, D.Lgs. 241/1997)

## ANCE ASSOC AZ ONE NAZIONALE

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



CESSIONE DEL CREDITO "ECOBONUS **INCAPIENTI"** 

ANCE ASSOC AZ ONE NAZ ONALE

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



NOVITÀ SULL' «ECO-BONUS INCAPIENTI» ART. 4-BIS DEL D.L. 50/2017 (CONV. CON MODIFICHE IN LEGGE 96/2017)

#### PRINCIPALI NOVITÀ

Proroga fino al 2021 anche per l' "ecobonus incapienti"

Accesso alla detrazione anche con le percentuali potenziate del 70-75%

Estensione della platea dei cedenti (non solo imprese fornitrici ma anche soggetti terzi)

Cessione del credito anche successiva alla prima

Cessione anche a banche ed intermediari finanziari

Sussistenza delle condizioni per l'accesso alla detrazione nel periodo d'imposta precedente a quello di sostenimento delle spese

Provvedimento attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

## ANCE ASSOC AZ ONE NAZ ONALE

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



#### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»:**

**«ECO-BONUS INCAPIENTI»:** 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



PROVVEDIMENTO 22 NARZO 2016, N.43434 CM N.20/E DEL 18 NAGGIO 2016 CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



Soggetti «incapienti»:

Condòmini che, nel anno precedente al sostenimento delle spese, hanno percepito redditi:

da pensione ≤ € 7.500

da lavoro dipendente ≤ € 8.000

- assimilati a lavoro dipendente ≤ € 4.800

## ANCE ASSOC AZ ONE NAZ ONALE

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA




#### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»**:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)







PROVVEDIMENTO 22 NARZO 2016, N.43434 CM N.20/E DEL 18 NAGGIO 2016 CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



#### Credito cedibile:

- 65% delle spese sostenute <u>nel 2016</u> per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino
- 65% ,70% o 75% delle spese sostenute nel periodo 2017-2021 per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino «incapiente»

#### Cessione del credito :

- per le spese sostenute dal condominio nel 2016 con bonifico (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti) <u>SOLO</u> nei confronti di fornitori/ imprese che realizzano gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio
- per le spese sostenute dal condominio nel periodo 2017-2021 con bonifico ANCHE nei confronti di soggetti terzi (compresi banche ed intermediari finanziari)



### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



per il fornitore

### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»**:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



### Adempimenti per le spese 2016:

- Il condomino esprime volontà di cedere il credito nella delibera assembleare che approva i lavori agevolabili oppure con un'apposita comunicazione successiva
- Il condominio trasmette ai fornitori la delibera o la comunicazione
  - I fornitori comunicano in forma scritta al condominio l'accettazione della cessione del credito, a pagamento parziale del corrispettivo loro dovuto
  - Il condominio provvede alla trasmissione telematica all'AdE di apposita comunicazione (entro il 31.03.2017) contenente : totale spese 2016, elenco bonifici effettuati, codice fiscale dei condomini «incapienti» e relativo credito ceduto, codice fiscale fornitori cessionari e relativo credito attribuito





Utilizzo del credito:

ISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE DI TRASI

enzia ntrate

PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434

Solo in compensazione (F24 telematico) in 10 quote annuali di pari importo, fatta salva la possibilità di utilizzare negli anni successivi la quota del credito non fruita nell'anno



**CESSIONE DEL** CREDITO "SISMABONUS **CONDOMINI E ACQUISTO CASE** ANTISISMICHE IN ZONA 1"





### PREVENZIONE SISMICA















### PREVENZIONE SISMICA



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTIANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



## Modalità di cessione del credito Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



SOGGETTO

### UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

 il credito è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (<u>oltre</u> i limiti di compensazione annuale di <u>C 700.000</u>, art.34, legge 388/2000)

### SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

 Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione all'AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario



### PREVENZIONE SISMICA



#### **«SISMABONUS CONDOMINI»**

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI
ESISTENTI

### UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

(ART.17, D.LGS. 241/1997)

l contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni e Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche

Il versamento unitario e la compensazione riguardano , tra le varie, i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, riscosse mediante versamento diretto
- b) all'IVA
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
- d) all'IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF (art. 3, co. 143, lett. a, Legge 662/1996)
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS (art. 20, D.Lgs. 241/1997)

ANCE ASSIC AZ ONE NAZ ONALE

### PREVENZIONE SISMICA



### «SISMABONUS CONDOMINI»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI
ESISTENTI



### Modalità di cessione del credito

Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA



SOGGETTO

(in caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario)

(in caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta)

